Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 28 agosto 1925** — **Numero 199**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero. (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. —
(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1742.**

REGIO DECRETO 18 giugno 1925, n. 1489.
Esecuzione dell'Accordo italo-britannico del 21 maggio 1925 per l'esercizio professionale dei medici-chirurghi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 21 maggio 1925, all'Accordo stipulato nello stesso giorno in Roma fra l'Italia e la Gran Bretagna per regolare nei rispettivi territori l'esercizio professionale dei medici-chirurghi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — P. LANZA DI SCALEA — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 205. — CASATI.

Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna per regolare l'esercizio professionale dei medici nei rispettivi territori.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini britannici di oltre mare, Imperatore delle Indie, desiderando regolare, sopra una base di assoluta reciprocità di trattamento, l'esercizio professionale nel Regno d'Italia e nelle sue Colonie per parte dei medici-chirurghi legalmente qualificati e muniti di diplomi conseguiti nella Gran Bretagna, nelle Colonie inglesi, in India e nei Possessi e Domini inglesi, tra i quali e la Gran Bretagna esista reciprocità in fatto di medicina, e rispettivamente l'esercizio professionale nella Gran Bretagna, nelle Colonie inglesi, in India e nei Possessi e Domini inglesi, tra i quali e la Gran Bretagna esista reciprocità in fatto di medicina per parte dei medici-chirurghi muniti di diplomi regolarmente conseguiti nel Regno d'Italia e sue Colonie, hanno nominato come Loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. Benito Mussolini, C. O. S. SS. A., Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, e

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini britannici di oltre mare, Imperatore delle Indie:

S. E. l'Onorevolissimo Sir Ronald Graham, G. C. V. O., K. C. M. G., C. B., Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso la Real Corte d'Italia.

I quali, avendo esibito i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

1. I medici-chirurghi muniti di diplomi rilasciati da Enti facoltizzati ad accordare diplomi nella Gran Bretagna, nelle Colonie inglesi, in India e nei Possessi e Domini inglesi, tra i quali e la Gran Bretagna esista reciprocità in fatto di medicina, e che abbiano legalmente titolo, giusta la legislazione vigente e sulla base dei loro diplomi e della iscrizione nel registro medico della Gran Bretagna, a praticare liberamente l'esercizio professionale nei territori suddetti, possono essere iscritti negli albi degli Ordini dei medici-chirurghi del Regno d'Italia, a norma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 455, modificato con R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 882, ed a tutti gli effetti della legge stessa, ed attendere, conseguentemente, all'esercizio professionale nel Regno d'Italia e sue Colonie, senza bisogno di sostenere alcun nuovo esame o di conseguire alcun nuovo titolo presso gli istituti del Regno d'Italia.

2. L'iscrizione negli albi professionali, di cui al precedente n. 1, è subordinata all'osservanza della procedura ed alla presentazione dei documenti a tal fine prescritti dalla citata legge italiana 10 luglio 1910, n. 455, e del regolamento relativo, approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022.

3. I medici-chirurghi muniti di diplomi rilasciati dagli istituti del Regno d'Italia e che abbiano legalmente titolo, giusta la legislazione vigente e sulla base dei loro diplomi e dell'iscrizione negli albi degli Ordini professionali del Regno d'Italia, a praticare liberamente l'esercizio professionale nel territorio del Regno d'Italia e sue Colonie, possono essere iscritti, beneficiando all'uopo dell'ordinanza del Consiglio privato britannico del 9 marzo 1901, la quale applicò al Regno d'Italia la seconda parte della legge sulla medicina (Medical Act) del 1886 nell'« Elenco straniero » dei registri degli esercenti britannici la medicina, ed attendere, conseguentemente, all'esercizio professionale nella Gran Bretagna, nelle Colonie inglesi, in India, nei Possessi e Domini inglesi, tra i quali e la Gran Bretagna esista reciprocità in fatto di medicina, senza bisogno di sostenere alcun nuovo esame o di conseguire alcun nuovo titolo o qualifica dagli Enti facoltizzati a rilasciare diplomi della Gran Bretagna, delle Colonie inglesi, dell'India e dei Possessi e Domini inglesi, tra i quali e la Gran Bretagna esista reciprocità in fatto di medicina.

4. L'iscrizione nell'« Elenco straniero » dei registri degli esercenti britannici la medicina, di cui al precedente n. 3, è subordinata all'osservanza della procedura ed alla presentazione dei documenti a tal fine prescritti dalla sopra citata legge sulla medicina (Medical Act) del 1886, in vigore nel Regno Unito.

Il presente Accordo redatto in doppio testo, italiano ed inglese, entra in vigore all'atto della firma di esso.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato questo Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in duplice esemplare a Roma il 21 maggio 1925.

(*L. S.*) B. MUSSOLINI. (*L. S.*) RONALD GRAHAM.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1743**.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. **1491**.

Approvazione delle norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra e

per la marina e Commissario per l'aeronautica, e con i Ministri per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 207. — CASATI.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale.

Art. 1.

Al Ministro per la guerra, al Ministro per la marina ed al Ministro preposto ai servizi dell'Aeronautica spetta d'indicare quali invenzioni industriali, fra quelle di cui si è domandata la privativa, possono ritenersi utili alla difesa del Paese, a termini del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, numero 1828.

Art. 2.

Il Ministero dell'economia nazionale, pel tramite del suo Ufficio della proprietà intellettuale, trasmette giornalmente, in via riservata, al Ministero della guerra, al Ministero della marina ed al Commissariato dell'aeronautica un elenco di tutte le domande di privative industriali che siano state depositate presso l'Ufficio predetto o siano a questo pervenute dalle Prefetture o Sottoprefetture del Regno.

Nell'elenco sono riportati i titoli delle invenzioni indicate nelle domande ed il nome del rispettivo inventore o di coloro che nella domanda appariscano come tali.

Art. 3.

Ciascuno dei Ministeri ed il Commissariato predetti, esaminati gli elenchi, indicano all'Ufficio della proprietà intellettuale quali sono le invenzioni di cui, a mezzo di funzionari o ufficiali all'uopo delegati, intendano prender notizia perchè ritenute utili alla difesa del Paese.

Della descrizione e dei disegni relativi alle invenzioni indicate come sopra sarà data visione ai detti delegati nei locali dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 4.

Le richieste di cui all'art. 1, comma 1°, del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, debbono essere comunicate in via riservata al Ministero dell'economia nazionale entro 20 giorni dalla data dell'elenco di cui all'art. 2 del presente decreto.

Le richieste di cui al comma 2° del citato articolo debbono essere comunicate contemporaneamente alle prime, o al più tardi, nei 20 giorni successivi al giorno in cui siano pervenuti al Ministero militare dal Ministero dell'economia nazionale la descrizione e i disegni.

Qualora la richiesta di differimento delle pubblicazioni sia fatta dopo che l'attestato sia stato rilasciato, essa, per essere efficace, deve pervenire al Ministero dell'economia nazionale prima che le pubblicazioni relative alle invenzioni abbiano avuto luogo.

Se i detti termini sono lasciati decorrere dai Ministeri interessati, la domanda di privativa segue la procedura ordinaria.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia nazionale comunica immediatamente agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata, le richieste di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828.

Eseguita tale comunicazione, la domanda ed i documenti relativi sono custoditi dall'Ufficio della proprietà intellettuale con vincolo di segreto assoluto sul contenuto di essi. Eguale obbligo di custodia e di segreto spetta al Ministero interessato per quanto riguarda la descrizione e i disegni di cui ha ottenuto comunicazione.

L'obbligo del segreto a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, si estende all'inventore e ad ogni altra persona che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza dell'invenzione.

Art. 6.

I Ministeri interessati, quando, ai sensi dell'art. 1, comma 1°, del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, abbiano ottenuta la comunicazione dei documenti richiesti, ne compiono l'esame nel più breve termine possibile, e restituiscono senza ritardo al Ministero dell'economia nazionale i documenti relativi alle invenzioni per le quali non sia stato riconosciuto utile di promuovere il decreto di espropriazione.

Il rilascio dell'attestato di privativa è rinviato alla scadenza degli otto mesi, di cui al comma 3°, dell'art. 1 del citato Regio decreto-legge, o ad epoca anteriore quando il Ministero che richiese il differimento restituisca i documenti a norma del comma precedente. Nell'uno e nell'altro caso l'Ufficio della proprietà intellettuale dà immediata comunicazione agli interessati della restituita libertà alla domanda di privativa.

Art. 7.

Qualora i Ministeri interessati, compiuto l'esame di cui all'articolo precedente, intendano promuovere il Regio decreto di espropriazione o di uso dell'invenzione, la determinazione relativa deve essere comunicata dal Ministero competente ai richiedenti la privativa industriale per mezzo di lettera raccomandata, e pubblicata nel « Bollettino della proprietà intellettuale » nel termine prefisso dall'art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828.

Art. 8.

Tanto il decreto di espropriazione quanto quello per l'uso della invenzione, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, è dal Ministero competente trasmesso in copia al Ministero dell'economia nazionale e notificato nelle forme di legge agli interessati. Esso deve essere altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto per l'uso della invenzione lascia all'inventore la facoltà di disporre dell'invenzione stessa, e non impedisce il rilascio dell'attestato e la pubblicazione dell'invenzione secondo la procedura ordinaria.

Tanto il decreto di espropriazione come di quello d'uso ed altresì delle successive modificazioni e revoche di essi è iscritta annotazione nei registri dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 9.

L'Amministrazione dello Stato interessata alla espropriazione del diritto di privativa od all'uso della invenzione può accordarsi cogli interessati, circa la misura della indennità, sia prima che dopo la emanazione del decreto di espropriazione o di uso. In ogni caso, avvenuta la notificazione del decreto stesso a termini del primo comma del precedente art. 8, l'Amministrazione interessata ha senz'altro facoltà di valersi dell'invenzione.

Art. 10.

Quando non siasi raggiunto l'accordo sulla indennità, la Amministrazione interessata o l'inventore promuove il giudizio peritale mediante istanza indirizzata, a norma di legge, al primo presidente della Corte di appello di Roma, e notificata all'altra parte.

L'istanza deve contenere tutti gli elementi che servano a specificare e chiarire l'oggetto del giudizio peritale, salvo all'altra parte il diritto di esporre per iscritto al primo presidente, entro il temine di 30 giorni dalla notifica, gli ulteriori elementi che ritenesse necessari.

Il decreto presidenziale di nomina del perito o dei periti è notificato, a cura del richiedente, all'altra parte interessata.

Almeno uno dei periti nominati dal primo presidente per la determinazione dell'indennità deve essere persona particolarmente competente nella materia cui si riferisce la invenzione da espropriare o da usare.

La relazione peritale deve essere depositata nella cancelleria della Corte di appello di Roma entro tre mesi dal giorno dell'incarico ricevuto. I tre mesi possono, in casi eccezionali, essere prorogati al massimo a sei dal primo presidente.

Le spese del giudizio peritale sono a carico dell'Amministrazione. Sono a carico dell'inventore unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma offerta dall'Amministrazione. Si dividono per metà fra l'inventore e l'Amministrazione quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

Le spese suddette sono liquidate inappellabilmente dallo stesso primo presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 11.

Avvenuta la espropriazione mediante la notifica del decreto, il diritto di privativa spettante all'inventore ed ai suoi aventi causa, si trasferisce all'Amministrazione espropriante, alla quale passa altresì l'onere di pagamento delle annualità prescritte dalla legge per mantenere in vita la privativa.

Art. 12.

Nel decreto di uso della invenzione occorre che sia indicata la durata dell'uso stesso, la quale in ogni caso è prorogabile nei limiti dei quindici anni dalla data del deposito della domanda di privativa.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1744.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1478.

Modificazione della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, riguardante le industrie e lavorazioni nelle quali, per esigenze tecniche o stagionali, è consentito di superare l'orario di otto ore giornaliere o di 48 settimanali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge suddetto;

Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La voce n. 2 della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, è modificata come segue: « Industria dei laterizi a mano e a macchina. Per quattro mesi all'anno, fermo restando il disposto della voce n. 27 della presente tabella ».

Art. 2.

La voce n. 10 della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, è modificata come segue: « Industria della lavorazione del pesce fresco (per il personale addetto alla lavorazione del pesce fresco), per tutto il periodo della lavorazione del pesce e non oltre i sei mesi all'anno ».

Art. 3.

Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, vengono aggiunte le seguenti voci:

30. « Aziende per l'esercizio di impianti idrovori per la bonifica dei terreni, limitatamente al personale necessario per il funzionamento, la riparazione e la pulizia degli impianti e agli operai addetti ai servizi annessi. Per cinque mesi all'anno ».

31. « Stabilimenti per la raccolta e compressione dell'acido carbonico sorgente dal suolo. Per tre mesi all'anno ».

32. « Fabbriche di ghiaccio artificiale per tutto il personale. Per quattro mesi all'anno, da giugno a settembre ».

33. « Industria olearia (per il personale addetto alla lavorazione delle olive allo stato fresco). Per quattro mesi all'anno, da novembre a tutto febbraio ».

34. « Corderie esercitate all'aperto. Per quattro mesi all'anno ».

35. « Industria agrumaria (per gli addetti alle operazioni di cernita, confezione e imballaggio). Per tre mesi all'anno ».

36. « Industria dei derivati agrumari (fabbriche di citrato di calcio, agrocotto, scorze in salamoia, estrazione di essenze), per tutto il personale addetto. Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e dicembre ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 194. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1745.

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. 1492.

Estensione ai territori annessi al Regno della vigente legislazione sul riposo festivo e settimanale e sul lavoro notturno nella industria della panificazione e delle pasticcerie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi ai territori annessi al Regno, in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e all'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

1° la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali e commerciali;

2° il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;

3° i regolamenti approvati coi Regi decreti 7 novembre 1907, n. 807, e 8 agosto 1908, n. 599, concernenti rispettivamente il riposo settimanale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici e il riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;

4° il regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393, e modificato con R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2236, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende dei giornali;

5° il R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13, che determina le penalità per le infrazioni all'obbligo del riposo festivo nelle aziende dei giornali;

6° la legge 22 marzo 1905, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie;

7° il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 28 giugno 1908, n. 432.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo due mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cesseranno di avere effetto il regolamento industriale austriaco del 6 agosto 1907, B. L. I. n. 199, per la parte che ha attinenza con il presente decreto, le leggi 16 gennaio 1895 D. L. I. n. 21, sul riposo festivo, 21 aprile 1913 sul lavoro nei panifici, e le altre leggi, ordinanze e disposizioni del cessato regime sulle medesime materie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 208. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1746.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1925, n. 1495.

Concorso a cattedre di Regi istituti nautici riservato agli ex combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;

Riconosciuta l'opportunità di facilitare la sistemazione degli ex combattenti provvisti dei titoli necessari per l'insegnamento nei Regi istituti nautici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la marina è autorizzato a indire entro l'anno 1926, un concorso per titoli ed esami a cattedre di Regi istituti nautici, al quale saranno ammessi solamente gli ex combattenti, che si trovino, per quanto riguarda il servizio militare, nelle condizioni di cui all'art. 18 del Regio decreto-legge 8 marzo 1924, n. 843.

Nella valutazione dei titoli le Commissioni giudicatrici, a parità di merito, terranno conto delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Nel caso che non si possano coprire tutti i posti che saranno indicati nel bando del concorso riservato agli ex combattenti, il Ministro per la marina potrà indire subito dopo un concorso pubblico secondo le norme regolamentari vigenti.

Art. 3.

Salvo il disposto del presente decreto, per quanto riguarda lo svolgimento del concorso di cui all'art. 1, si seguiranno le norme regolamentari vigenti per l'istruzione nautica.

Art. 4.

Il Ministro per la marina ha facoltà di emanare con sua ordinanza tutte le norme occorrenti per l'esecuzione dei concorsi particolari per gli ex combattenti, anche con deroga a disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 212. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1747.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1925, n. 1493.

Istituzione di un ruolo speciale per il servizio telefonico nel Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1470;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1925 è istituito presso il Ministero dell'economia nazionale un ruolo speciale di cinque posti per il servizio telefonico, comprendente i gradi 12° e 13° della tabella allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

In corrispondenza del ruolo speciale il ruolo organico dell'Amministrazione centrale, carriera d'ordine (gruppo *C*) del Ministero dell'economia nazionale, è diminuito di cinque posti al grado 12°.

Art. 3.

La promozione dal grado 13° al 12° nel ruolo di cui all'art. 1 del presente decreto, avrà luogo secondo le norme dell'art. 12 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto le cinque ufficiali telefoniche che prestano attualmente servizio presso il centralino telefonico del Ministero dell'economia nazionale saranno collocate nel grado 12° del ruolo indicato al precedente art. 1.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 210. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1748.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 luglio 1925, n. 1494.

Aumento dell'indennità vestiario per i sottufficiali del corpo Reale equipaggi prevista dall'art. 51 del testo unico sull'ordinamento medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 51 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali approvato con R. decreto 21 agosto 1924, numero 1525, e successive varianti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità vestiario per i sottufficiali di nuova nomina prevista dall'art. 51 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, è elevata da L. 200 a L. 500.

Art. 2.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 211. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1749.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1498.

Concessione dell'impianto e dell'esercizio di sei stazioni radiotelefoniche trasmittenti e riceventi alla Società italiana Ernesto De Angeli per l'industria dei tessuti stampati, con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1262 del 5 giugno 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto n. 2351 del 27 settembre 1923;
Visto il R. decreto n. 2644 del 2 dicembre 1923;
Visto il R. decreto n. 2755 del 9 dicembre 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Vista la domanda con la quale la Società italiana Ernesto De Angeli per l'industtria dei tessuti stampati, di Milano, chiede la concessione dell'impianto e dell'esercizio di sei stazioni radiotelefoniche trasmittenti e riceventi;
Visti l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per

due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società Ernesto De Angeli accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione delle stazioni suddette;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società italiana Ernesto De Angeli, per l'industria dei tessuti stampati, con sede in Milano, via Marghera, 55, la concessione di impiantare ed usare sei stazioni radiotelefoniche trasmittenti e riceventi da installarsi presso la centrale e gli stabilimenti industriali della Società ad Ardesio, Ponte Nossa, Bonate Sopra, Castellazzo, Legnano e Milano, allo scopo di trasmettere le disposizioni riguardanti la fornitura della energia elettrica agli stabilimenti anzidetti nonchè qualsiasi notizia relativa al servizio industriale della Ditta.

Art. 2.

La concessione avrà la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Art. 3.

La concessione viene accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società, di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di qualsiasi genere esistenti o che potranno in seguito essere emanate in merito alla radiotelegrafia ed alla radiotelefonia.

Art. 4.

La concessione sarà accordata a tutto rischio e pericolo della Società e non implicherà alcun privilegio a vantaggio della medesima, riservandosi il Governo la facoltà di concedere a società, compagnie o privati l'impianto di altre stazioni radioelettriche trasmittenti o riceventi adibite allo stesso scopo, oppure a scopi diversi, sia per servizio privato che per servizio pubblico in qualsiasi località comprese quelle indicate nell'atto di sottomissione allegato al presente decreto, senza che la Società concessionaria possa vantare nessun diritto di priorità nè avanzare alcun reclamo, sia per le difficoltà che potessero sorgere tra i diversi concessionari nell'esercizio dei rispettivi impianti, sia per qualsiasi altra causa, motivo o ragione.

Art. 5.

Le stazioni chieste in concessione dovranno essere adibite allo scambio della sola corrispondenza privata e di servizio della Società, restando vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 6.

Le stazioni domandate in concessione saranno ubicate: la prima presso la centrale idroelettrica sita nel comune di Ardesio (provincia di Bergamo); la seconda presso lo stabilimento di Ponte Nossa, a cui fornirà energia la stazione trasformatrice sita in località Costone, comune di Casnigo (provincia di Bergamo); la terza presso la cabina di sezionamento sita in comune di Bonate Sopra (provincia di Bergamo); la quarta presso la cabina di derivazione sita in località Castellazzo, comune di Bollate (provincia di Milano); la quinta presso la stazione trasformatrice, sita nello stabilimento di Legnano (provincia di Milano) e la sesta presso la stazione trasformatrice sita nello stabilimento di Milano (località Maddalena).

Art. 7.

La lunghezza d'onda da usare sarà di 1750 metri per le stazioni di Ardesio, Ponte Nossa, Legnano e Milano, e di 1000 metri per le stazioni di Bonate Sopra e Castellazzo.

La potenza massima sarà di Kw. 0,500 per le stazioni di Milano, Ardesio, Ponte Nossa e Legnano, e di Kw. 0,100 per Castellazzo e Bonate Sopra, intesa al generatore.

Per le trasmissioni sarà osservato il seguente orario: in via ordinaria dalle ore 7,30 alle ore 9,30 e dalle 16 alle 18 con facoltà in casi di forza maggiore ed urgenti, di fare uso della comunicazione radiotelefonica anche in ore diverse da quelle stabilite.

Art. 8.

Qualora gli impianti radiotelefonici chiesti in concessione disturbino le stazioni radioelettriche di Stato, militari, oppure quelle private destinate al servizio pubblico, il tipo e le caratteristiche degli impianti stessi dovranno essere variate a richiesta del Ministero delle comunicazioni, il quale potrà anche imporre limitazioni di orario e il divieto di apparati riceventi a reazione.

La esecuzione delle ora dette variazioni, come di quelle che si rendessero necessarie in applicazione dell'art. 11 del regolamento per la esecuzione del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni, dovrà aver luogo esclusivamente a spese della Società concessionaria.

Art. 9.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società italiana Ernesto De Angeli la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa, senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

Le stazioni chieste in concessione saranno sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 11.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni avranno diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni chieste in concessione per eseguire operazioni di controllo. La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno essere domandate.

Art. 12.

Le stazioni chieste in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà pienamente responsabile delle modalità di esecuzione e dei risultati dell'impianto nonchè di quanto potrà derivare dal funzionamento delle stazioni medesime.

Art. 13.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico allegato all'atto di sottomissione citato all'art. 4 del presente decreto. Qualsiasi modificazione che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione e all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipata dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 14.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento revocare o sospendere la concessione nei casi e con le modalità e conseguenze previste dalla legge e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, e qualora il concessionario non ottemperi

a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto. Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Il Regio Governo avrà altresì facoltà di imporre limitazioni dell'orario delle trasmissioni, quando ciò sia richiesto da ragioni tecniche o da interessi di Stato.

Art. 15.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che eventualmente potranno percepirsi o fossero percepiti mediante gli apparecchi costituenti gli impianti che non sono a lei dirette ed a non farne alcun uso.

Art. 16.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e con i terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 17.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame sul programma di cui al su citato articolo.

Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 18.

La Società concessionaria si obbliga di pagare il canone annuo di L. 4720 stabilito in base al disposto dell'art. 2 del R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, ivi compreso l'aumento del 60 % giusta la facoltà indicata al terzo comma del citato articolo, canone da corrispondere al Ministero delle comunicazioni per mezzo di vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma il quale ne imputerà l'entrata a favore del capitolo 15 del bilancio di entrata per l'esercizio 1925-26 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto di concessione.

A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad una annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 215. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1750.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1925, n. 1496.

Istituzione in Verona di una Soprintendenza dell'arte medioevale e moderna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, numero 3164;
Veduto il Nostro decreto 19 giugno 1924, n. 1210;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La sede della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna per le provincie di Trento, Verona e Mantova è stabilita in Verona.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 213. — CASATI.

BANDI DI CONCORSO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Esame per periti calligrafi presso la Corte d'appello di Napoli.

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visto il R. decreto del 25 maggio 1858, n. 216, il relativo regolamento della stessa data, ed i Regi decreti 16 ottobre 1861, n. 273 e 14 agosto 1862, n. 766;

Decreta:

E' indetto per i giorni 4 e 5 febbraio 1926, l'esame davanti la Commissione di questa Corte di appello per gli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate alla cancelleria della Corte entro un mese dalla data del presente decreto, insieme all'estratto dell'atto di nascita legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25, al certificato di buona condotta ed al certificato di penalità.

Napoli, addì 19 agosto 1925.

Il primo presidente: LUSTIG.

Il cancelliere capo: DE SPELLADI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.